GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE:

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 80-2026 Corte costituzionale) *(Esame e rinvio)* 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

GIUNTA PLENARIA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Federico GIANASSI.

La seduta comincia alle 8.45.

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 80-2026 Corte costituzionale).

(Esame e rinvio).

Federico GIANASSI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura di Roma. Come anticipato dal presidente Dori nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 17 giugno, tale conflitto è già stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 80 del 2026 ed è stato notificato alla Camera l'8 giugno scorso.

Come di consueto, pertanto, la Giunta è chiamata a esprimere all'Ufficio di Presidenza il proprio orientamento in ordine all'opportunità di intervenire nel relativo giudizio che si svolgerà innanzi alla Consulta. Precisa che il termine per dispiegare tale intervento scade il prossimo 28 luglio.

Comunica che sulla questione il presidente Dori ha affidato l'incarico di relatore al collega Benvenuti Gostoli che, nella seduta odierna, illustrerà la questione alla Giunta e formulerà una proposta. Tale proposta sarà posta in votazione nella seduta della settimana prossima.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI, *relatore*, fa presente che, con l'ordinanza n. 80 del 13 aprile 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in riferimento all'erronea comunicazione del provvedimento di archiviazione cosiddetta « asistematica » alla Camera – anziché al Senato, ritenuto il ramo del Parlamento competente – di talune fattispecie di reato contestate all'on. Renato Brunetta.

Specifica che la vicenda processuale trae origine, in particolare, dal procedimento

n. 9556/2022 R.G.N.R. avviato dalla Procura di Roma nei confronti dell'on. Renato Brunetta – che ha rivestito la carica di deputato dal 29 aprile 2008 al 12 ottobre 2022 nonché quella di Ministro per la Pubblica amministrazione (dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022) – e di altri coindagati. Le ipotesi di reato contestate erano le seguenti: corruzione per l'esercizio della funzione (articoli 318 e 321 del codice penale), violazione delle norme sulla trasparenza del finanziamento ai partiti politici e ai parlamentari (articolo 7, comma 3, della legge n. 195 del 1974 e articolo 4, comma 1, della legge n. 659 del 1981), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (articolo 479 del codice penale).

Nell'ambito di tale procedimento, la Procura di Roma ha inoltrato gli atti al Collegio per i reati ministeriali, invitandolo a trasmettere al Presidente del Senato la relazione motivata di cui all'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 1° gennaio 1989, al fine della concessione dell'autorizzazione a procedere di cui agli articoli 5 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989 e 96 della Costituzione. In data 15 dicembre 2022, il Collegio per i reati ministeriali ha invece disposto, con un medesimo atto, l'archiviazione del procedimento in relazione al reato di corruzione (qualificato astrattamente di natura ministeriale) e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in merito alle altre due ipotesi di reato (illecito finanziamento ai partiti e falsità ideologica in atto pubblico), ritenute invece di natura ordinaria e non ministeriale.

Chiarisce che si è dunque trattato, in parte, di un decreto di archiviazione in senso proprio (con riferimento al reato di corruzione) e, in altra parte, di archiviazione « asistematica » (per ciò che attiene ai reati di illecito finanziamento e di falsità ideologica) in quanto, in relazione a tali fattispecie delittuose, il Tribunale dei ministri non ha escluso la rilevanza penale del fatto, ma soltanto la sua qualificazione come reato ministeriale. Specifica quindi che, in tale ipotesi, il procedimento non si è chiuso definitivamente: gli atti sono stati restituiti alla Procura competente affinché l'azione penale proseguisse nelle forme ordinarie.

Ricorda altresì che il 16 dicembre 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso alla Camera il decreto di archiviazione del Tribunale dei ministri (che, come detto, include tanto l'archiviazione in senso proprio relativa al reato di corruzione quanto l'archiviazione asistematica relativa ai due reati ritenuti « ordinari » e non ministeriali). Tale comunicazione, tuttavia, avrebbe dovuto essere indirizzata al Senato della Repubblica, che a quella data costituiva il ramo del Parlamento competente ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1989 (v. combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 8, comma 4). In quel momento, infatti, l'on. Brunetta non era più membro della Camera dei deputati, essendo cessato dal mandato parlamentare con l'insediamento delle nuove Camere (13 ottobre 2022). Ne consegue che la competenza non apparteneva più alla Camera, ma al Senato.

Con nota del 23 giugno 2025, l'on. Brunetta ha chiesto alla Presidenza del Senato di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in riferimento alla mancata trasmissione del decreto di archiviazione « asistematica » al Senato stesso. Negli atti allegati alla nota, l'*ex* Ministro ha evidenziato come la mancata comunicazione dell'archiviazione al Senato abbia determinato « rilevanti e gravi conseguenze » trattandosi di un atto con cui « *se da un lato è archivia[ta] del tutto l'ipotesi principale del reato della corruzione, dall'altro archivia solo quali illeciti ministeriali le altre due ipotesi di reato collegato (illecito finanziamento e falso in atto pubblico), in quanto vengono riqualificati come reati ordinari da esaminare in sede penale ordinaria* ».

L'on. Brunetta rileva, dunque, come tale errore procedurale abbia precluso al Senato la possibilità di decidere se « *sollevare conflitto di attribuzione, sussistendone i pre-*

supposti, sulla base della richiamata pronuncia della Corte costituzionale ».

Rammenta che, nella seduta del 30 luglio 2025, il Senato ha deliberato, anche con il voto favorevole di alcuni Gruppi parlamentari non rientranti nella maggioranza di Governo, di promuovere conflitto innanzi alla Corte costituzionale.

Le ragioni giuridico-costituzionali del conflitto si fondano principalmente sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare sulla sentenza n. 241 del 2009. In tale pronuncia la Corte ha affermato che, quando il Tribunale dei ministri esclude la natura ministeriale di una condotta e dispone l'archiviazione limitatamente a tale qualificazione, la Camera competente conserva un interesse costituzionalmente protetto ad essere informata dell'avvenuta decisione. Ciò in quanto la Camera deve poter verificare autonomamente se la qualificazione operata dall'autorità giudiziaria sia corretta o se, al contrario, essa abbia determinato una indebita sottrazione del procedimento al regime delle guarentigie previste dall'articolo 96 della Costituzione.

Come evidenziato dal Senato, l'omessa trasmissione del decreto ha impedito proprio l'esercizio di tale potere di valutazione. L'Assemblea, infatti, non sarebbe stata posta nelle condizioni di conoscere il contenuto del provvedimento, di esaminare le ragioni che avevano indotto il Tribunale dei ministri a qualificare come non ministeriali le residue ipotesi di reato e, soprattutto, di decidere se promuovere a sua volta un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale per la tutela delle proprie prerogative.

La lesione denunciata viene dunque configurata non come una questione attinente alla responsabilità penale dell'*ex* Ministro Brunetta, né come una contestazione della fondatezza delle imputazioni, ma come una menomazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute al Senato nell'ambito del sistema delle immunità ministeriali. Secondo la prospettazione del ricorrente, la mancata comunicazione del decreto di archiviazione avrebbe determinato una compromissione diretta del ruolo che la Costituzione e la legge costituzionale attribuiscono alla Camera competente nei procedimenti relativi ai reati ministeriali.

Alla luce di tali argomentazioni, il Senato chiede alla Corte costituzionale di accertare che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma omettere la trasmissione del decreto di archiviazione asistematica al Senato della Repubblica, di dichiarare che tale omissione ha leso le attribuzioni costituzionalmente garantite all'Assemblea e di ordinare la corretta trasmissione del provvedimento, affinché il Senato possa esercitare le valutazioni che ritiene di propria competenza ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto della nota trasmessa dall'on. Brunetta alla Presidenza del Senato e l'oggetto del ricorso promosso da tale ramo del Parlamento, anticipa sin da ora che la sua proposta alla Giunta è nel senso che la Camera dei deputati intervenga in giudizio a sostegno delle ragioni fatte proprie dal Senato.

Ritiene opportuno precisare che tale intervento non sarebbe ovviamente diretto a prendere posizione sul merito del procedimento penale nei confronti dell'*ex* Ministro Brunetta. Ciò in quanto l'oggetto del conflitto riguarda esclusivamente un profilo di carattere costituzionale e procedimentale, concernente l'individuazione della Camera competente a ricevere la comunicazione del decreto di archiviazione cosiddetta « asistematica » emesso dal Tribunale dei ministri.

Al riguardo evidenzia che, come affermato dal Senato, la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009 ha chiarito che l'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989 deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dell'archiviazione deve essere effettuata anche quando il Tribunale dei ministri non definisce integralmente il procedimento, ma archivia il fatto solo in quanto reato ministeriale, disponendo la trasmissione degli atti alla competente Procura perché il procedimento prosegua secondo le regole ordinarie. La Corte ha quindi riconosciuto la necessità della comunicazione dell'« archi-

viazione asistematica », in quanto la Camera competente deve poter valutare se la qualificazione del fatto come reato comune abbia inciso sulle prerogative previste dall'articolo 96 della Costituzione.

Rileva come la questione oggi sottoposta alla Corte costituzionale sia ulteriore e distinta rispetto a quella già risolta nel 2009. Non si tratta più di stabilire *se* la comunicazione debba essere effettuata anche in caso di archiviazione asistematica – principio di assoluta importanza per le Camere e ormai sancito dalla giurisprudenza costituzionale – bensì di chiarire quale Camera sia competente a riceverla quando il soggetto interessato abbia mutato la propria posizione parlamentare nel corso del procedimento.

In particolare, il giudizio offre l'occasione per precisare se la competenza debba essere radicata:

1) secondo il criterio della carica rivestita al momento della comunicazione dell'archiviazione, con conseguente attribuzione della competenza al Senato quando il procedimento riguardi soggetti che non siano più membri di alcuna Camera. Tale soluzione sembra preferibile in quanto coerente con quanto prevede l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 in relazione alla definizione della competenza delle Camere a decidere sull'autorizzazione a procedere;

2) ovvero secondo il criterio del *tempus commissi delicti*, cioè con riferimento alla Camera cui il soggetto apparteneva al momento della commissione del fatto, che sembra aver ispirato l'operato della Procura di Roma.

Si tratta, dunque, di una questione interpretativa concernente il corretto funzionamento del sistema delle guarentigie (ministeriali e parlamentari) delineato dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, nonché di un completamento dei principi già enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009.

Per tali ragioni, ritiene opportuno che la Camera dei deputati partecipi al giudizio costituzionale al fine di rappresentare l'interesse istituzionale comune delle Assemblee parlamentari a ottenere un chiarimento definitivo sui criteri di individuazione della Camera competente a ricevere la notizia dell'archiviazione asistematica nei procedimenti per reati ministeriali.

Per quanto sopra esposto, propone che la Giunta deliberi di esprimere un orientamento favorevole all'intervento *ad adiuvandum* della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dal Senato.

Federico GIANASSI, *presidente*, non essendovi interventi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta nella quale sarà posta in votazione la proposta del relatore di esprimere un orientamento favorevole all'intervento della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Senato.

La seduta termina alle 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.10.